



CITTA' DI TORINO

OGGETTO: EMERGENZA COVID 19. PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN VIGORE DAL 15 GIUGNO 2020.

Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ed, in particolare, l'articolo 1, comma 14, che dispone che "Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali"

Viste le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive approvate il 9 giugno 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, all'unanimità, su proposta degli uffici di prevenzione dei Dipartimenti di Sanità pubblica, ai sensi dell'art. 1 comma 14 del decreto-legge n. 33/2020, con le quali sono state in parte aggiornate e quindi sostituite le linee guida approvate il 16 maggio 2020 e richiamate come allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020 e in parte integrate con riguardo ad ulteriori attività economiche e sociali di cui si intende far riprendere l'esercizio, nonché aggiornate le linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 23 e 25 maggio 2020;

Attesa la necessità di individuare le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, sulle aree pubbliche ove si esercita il commercio al dettaglio, in considerazione della loro localizzazione, delle caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, della maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'predette aree;

SI DISPONE

dal giorno **15 giugno 2020** è consentito lo svolgimento del commercio su area pubblica anche nella componente non alimentare, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. DISPOSIZIONI GENERALI VALIDE PER TUTTE LE AREE PUBBLICHE

Ogni concessionario occuperà il proprio posteggio indicato nell'autorizzazione posseduta. L'operatore su aree pubbliche prima dell'accesso al luogo di lavoro si sottoporrà autonomamente al controllo della temperatura corporea. Se la temperatura risulterà superiore ai 37,5° l'operatore dovrà astenersi dal presentarsi sulla propria postazione di vendita. Gli organi di controllo potranno richiedere la compilazione di apposita autocertificazione.

Durante le attività di carico e scarico della merce e del posizionamento e rimozione del banco, l'operatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro dagli altri commercianti e comunque è tenuto sempre ad indossare i necessari dispositivi di protezione (mascherina, guanti).

In caso di impossibilità di mantenere una distanza di almeno un metro tra le strutture di vendita posizionate in posteggi adiacenti occorre isolare i banchi estendendo (attraverso l'apposizione di teli antipioggia laterali) le pareti laterali del banco di mercato, in modo tale che tra gli stessi ci sia una barriera fisica.

Durante l'attività di vendita è obbligatorio l'uso delle mascherine e dei guanti. L'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani per gli operatori del settore extralimentare.

Se presso la postazione di vendita oltre al titolare sono presenti dipendente, familiari e/o coadiuvanti il banco deve essere gestito seguendo i protocolli anti contagio per i lavoratori dipendenti.

Gli operatori del settore alimentare possono effettuare unicamente la vendita per asporto, anche se autorizzati ad effettuare attività di somministrazione. In ogni caso è vietato il consumo sul posto.

Gli operatori del settore extralimentare, in caso di vendita di abbigliamento dovranno mettere a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente se il cliente desidera scegliere in autonomia, toccandola, la merce. In caso di vendita di beni usati è obbligatoria la igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

Durante la fase di vendita, che dovrà essere effettuata solamente lungo il fronte del banco, va scrupolosamente osservata la distanza minima di metri 1 tra cliente e cliente e tra operatore e cliente. A tal proposito, dovrà essere effettuata la segnatura a terra degli spazi, in modo tale da indicare la distanza di un metro per l'utenza e tra l'utenza. Ogni commerciante ambulante potrà trovarsi a servire simultaneamente un numero di clienti che soddisfi il rispetto della distanza di sicurezza, sia frontale che laterale rispetto ad altri clienti.

E' vietato servire ai cittadini/consumatori che non utilizzano mascherine.

E' dovere del titolare dell'autorizzazione commerciale effettuare la pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;

E' dovere del titolare dell'autorizzazione commerciale mettere a disposizione della clientela prodotti igienizzanti per le mani.

I clienti devono essere muniti di protezione delle vie respiratorie (mascherina). L'uso dei guanti è obbligatorio per l'acquisto di alimenti e bevande e di capi di abbigliamento se si desidera scegliere, toccandola, la merce.

Se il pagamento viene effettuato in contante, si dovranno utilizzare sistemi per evitare contatti diretti.

Se il pagamento viene effettuato tramite POS portatile, l'operatore provvede alla disinfezione delle mani e del POS al termine dell'operazione.

E' vietata qualsiasi forma di assembramento

Qualora si verificano situazioni di assembramento, di mancanza di rispetto delle regole sanitarie ed igienico sanitarie, di mancato rispetto di quanto prevede il presente provvedimento, gli operatori inadempienti possono essere immediatamente allontanati dal mercato e l'autorizzazione sarà sospesa.

L'attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive;

Gli operatori dovranno assicurare che le strutture siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità;

L'allestimento delle strutture e il posizionamento dei veicoli non deve pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovrà comunque garantire la presenza di vie di emergenza;

Si richiama l'osservanza delle disposizioni della circolare Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile prot. n. 3794 del 12 marzo 2014;

In caso di area delimitata dovranno essere rispettate, per quanto applicabili, le prescrizioni impartite con la Circolare 11001/110(10) del 18 luglio 2018 del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro, avente ad oggetto "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva" che tiene luogo delle precedenti (n. 555/OP/0001991/2017/1

del 07/06/2017, n. U.0011464 del 19/06/2017; 11001/123/111(3) del 18/07/2017; n. 11001/110(10) del 28/07/2017) come recepite dalla locale Prefettura; il Comune resta estraneo ad ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero conseguire a cose o a persone.

2. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER TIPOLOGIA DI AREA PUBBLICA

A. POSTEGGI ISOLATI

L'esercizio dell'attività è ammesso nell'orario indicato nel provvedimento di concessione di occupazione suolo pubblico ed è subordinato al contingentamento della permanenza della clientela al banco di vendita, attraverso l'apposizione a cura dell'operatore di paletti mobili a catenella (o con altre forme di delimitazione parimenti efficaci) che garantiscano l'entrata in un punto e l'uscita nell'altro, inquadrando lo spazio dell'azienda ambulante come spazio che abbia una concentrazione massima di persone (1 o 2 alla volta) sempre rispettando la distanza sociale di metri 1 dall'altro e nel il rispetto di tutte le regole e disposizioni statali, regionali e comunali in materia di contenimento del virus Covid – 19.

B. AREE DI COPERTURA COMMERCIALE

Non sono previsti contingentamenti nell'entrare nell'area di copertura commerciale, essendo sufficiente il contingentamento della permanenza al banco di vendita, inquadrando lo spazio dell'azienda ambulante come spazio che abbia una concentrazione massima di persone (1 o 2 alla volta) sempre rispettando la distanza sociale di metri 1 dall'altro, nel rispetto di tutte le regole e disposizioni statali, regionali e comunali in materia di contenimento del virus Covid – 19.

Dovrà essere effettuata la segnatura a terra degli spazi, in modo tale da indicare la distanza di un metro per l'utenza e tra l'utenza.

BOLZANO
CARLINA
CENA
CHIRONI
FALCHERA NUOVA
GROSSETO
LUCENTO
PLAVA (MIRAFIORI SUD)
REGIO PARCO
RUA

C. MERCATI

Non sono previsti contingentamenti nell'entrare nell'area di mercato, essendo sufficiente il contingentamento della permanenza al banco di vendita, inquadrando lo spazio dell'azienda ambulante come spazio che abbia una concentrazione massima di persone (1 o 2 alla volta)

effettuando la segnatura a terra degli spazi, in modo tale da indicare la distanza di un metro per l'utenza e tra l'utenza, nonché l'adozione delle ulteriori misure per ciascuno specificate:

Nelle giornate di maggior affluenza è opportuno che sia predisposto un servizio di assistenza alla clientela che sensibilizzi circa il rispetto della distanza sociale di metri 1 dall'altro, nonché il rispetto di tutte le regole e disposizioni statali, regionali e comunali in materia di contenimento del virus Covid – 19.

BALTIMORA	
BARCELLONA	
BENGASI /VIGLIANI	
BORROMINI	
BRUNELLESCHI	arretrare la fila alimentare di 1 metro, arretrare la fila extralimentare di 0,50 cm.
CAMPANELLA	
CHIETI	arretrare la fila extralimentare sino a garantire la distanza di 6 m dal settore alimentare
CINCINNATO	
CRISPI	
CROCETTA	
DI NANNI	
DON GRIOLI	
FALCHERA VECCHIA	
FORONI	
GROSSETO Venerdì	
GUALA	
MADAMA CRISTINA	i produttori continuano a mantenere il posizionamento sotto la tettoia ovest, occupando i posteggi privi di concessionario; i posti loro riservati sotto la tettoia est sono temporaneamente soppressi
MARTINI	arretrare le file interna ed esterna fino a garantire la distanza di 4 metri frontale
MIRAFIORI NORD	arretrare di 80 cm entrambe le file fino a garantire un passaggio centrale di 4,40 m
NITTI	
NIZZA	
PALESTRO	
PORPORA	arretrare la fila alimentare di 1,5 metri arretrare i banchi extra alimentari di 2,5 metri
S. GIULIA	
S. PAOLO	arretrare la fila alimentari di 50 cm. arretrare la fila extralimentare di 1 m.
S. RITA	arretrare entrambe le file di 1 m. E' consentita l'occupazione di 50 cm oltre la banchina rialzata.
S. SECONDO	
SPEZIA	

SVIZZERA	
TARANTO	
VALLETTE	
VITTORIA	Viene mantenuta la nuova area in piazza Chiesa della Salute

Le operazioni di assegnazione giornaliera, nei limiti della disponibilità di posteggi esistenti, saranno effettuate secondo le normali regole in uso prima della emergenza Covid 19.

3. DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MERCATO REPUBBLICA

SETTORE ORTOFRUTTA E ALIMENTARI E SETTORE PRODUTTORI AGRICOLI

Non sono previsti contingentamenti nell'entrare nell'area di mercato, essendo sufficiente il contingentamento della permanenza al banco di vendita, inquadrando lo spazio dell'azienda ambulante come spazio che abbia una concentrazione massima di persone (1 o 2 alla volta) effettuando la segnatura a terra degli spazi, in modo tale da indicare la distanza di un metro per l'utenza e tra l'utenza.

Nelle giornate di maggior affluenza è opportuno che sia predisposto un servizio di assistenza alla clientela che sensibilizzi circa il rispetto della distanza sociale di metri 1 dall'altro, nonché il rispetto di tutte le regole e disposizioni statali, regionali e comunali in materia di contenimento del virus Covid – 19.

L'edera sud est di piazza della Repubblica, riservata all'esercizio dell'attività di vendita da parte degli operatori commerciali relativamente alle merceologie "ortofrutta e alimentari, potrà essere utilizzata da tutti gli operatori concessionari di posteggio, i quali occuperanno il proprio posteggio nell'osservanza delle seguenti prescrizioni:

La fila dei posteggi contrassegnati da 1 a 20 arretrerà in direzione nord sino alla distanza di metri 3 dalle transenne fisse metalliche posizionate lungo corso Regina Margherita. Di conseguenza il compattatore ubicato sull'edera mercatale sull'asse di corso Regina Margherita dovrà essere mantenuto nell'area in prossimità dei due passaggi pedonali all'intersezione tra corso Regina Margherita e via Milano.

La fila di posteggi contrassegnati da 21 a 64, avanzerà in direzione nord sino alla distanza di 2,50 metri dalla fila dei posteggi contrassegnati da 1 a 20.

La fila di posteggi contrassegnati da 65 a 108, avanzerà in direzione nord sino alla distanza di 2,50 metri dalla fila dei posteggi contrassegnati da 43 a 64.

Le file di posteggi contrassegnati da 231 a 234 e da 235 a 238, sono soppresse: i due concessionari dei posteggi 231 e 235, sono collocati rispettivamente nei posteggi 239 e 227.

La fila di posteggi contrassegnati da 183 a 187, è soppressa: il concessionario del posteggio 187 è collocato al posteggio 180.

I posteggi battitori sulla perimetrale del mercato coperto V Alimentare ove era delimitato lo spazio per l'attesa della clientela sono ripristinati.

L'assegnazione giornaliera dei posteggi è consentita nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. l'operatore che desidera partecipare alla spunta, per essere ammesso alla stessa deve essere in possesso di propria attrezzatura di vendita (plance e eventuale copertura) che dovrà essere collocata nel posteggio assegnato successivamente all'assegnazione;
2. verranno assegnati giornalmente i posteggi non occupati dai concessionari contrassegnati con numero pari o superiore a 160;
3. sono resi disponibili per l'assegnazione giornaliera ulteriori 10 posteggi, aventi comunque numero superiore a 160, che saranno individuati di volta in volta dalla Polizia Municipale in modo da assicurare la loro distribuzione nelle file contrassegnate dal numero 6 al numero 15 al fine di perseguire il massimo distanziamento e la più ampia fluidità di circolazione della clientela.

SETTORE PRODUTTORI AGRICOLI

Il numero di posteggi per il settore Produttori indicato nel provvedimento prot. n. 1376 del 29/05/2020 è mantenuto a 68, effettuando la segnatura a terra degli spazi, in modo tale da indicare la distanza di un metro per l'utenza e tra l'utenza

Ogni concessionario, anche se titolare di più posteggi, potrà utilizzare un solo posteggio al giorno.

L'assegnazione giornaliera dei posteggi è consentita nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Se il numero di aspiranti assegnatari giornalieri è inferiore al numero dei posteggi disponibili, prima di procedere all'assegnazione è data facoltà ai concessionari titolare di più posteggi di utilizzare un altro posteggio contiguo, secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) accordo degli operatori;
- b) in mancanza di accordo, in subordine, maggiore anzianità d'iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio "con stato attività ATTIVA" del titolare della concessione, al momento della richiesta, in qualità d'impresa esercente il commercio su area pubblica. In caso di gerenza verrà presa in considerazione l'iscrizione più favorevole fra quella del proprietario dell'azienda e del gerente;
- c) in mancanza di accordo e in caso di parità del requisito di cui al punto b), maggiore anzianità di autorizzazione.

L'occupazione da parte dei concessionari di un ulteriore posteggio non deve pregiudicare la possibilità degli aspiranti assegnatari di ottenere l'assegnazione di un posteggio.

SETTORE EXTRALIMENTARI

Non sono previsti contingentamenti nell'entrare nell'area di mercato, essendo sufficiente il contingentamento della permanenza al banco di vendita, inquadrando lo spazio dell'azienda ambulante come spazio che abbia una concentrazione massima di persone (1 o 2 alla volta) effettuando la segnatura a terra degli spazi, in modo tale da indicare la distanza di un metro per l'utenza e tra l'utenza.

Nelle giornate di maggior affluenza è opportuno che sia predisposto un servizio di assistenza alla clientela che sensibilizzi circa il rispetto della distanza sociale di metri 1 dall'altro, nonché il rispetto di tutte le regole e disposizioni statali, regionali e comunali in materia di contenimento del virus Covid – 19.

L'assegnazione giornaliera dei posteggi è consentita nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. non sono assegnati i posteggi non occupati dai concessionari che sono demarcati sulle perimetrali sud ovest e sud est;
2. verranno assegnati giornalmente i posteggi non occupati dai concessionari demarcati nell'esedra sud ovest;
3. sono disponibili per l'assegnazione giornaliera nell'esedra sud ovest ulteriori 20 posteggi, che saranno individuati di volta in volta dalla Polizia Municipale in modo da assicurare la loro distribuzione nelle file al fine di perseguire il massimo distanziamento e la più ampia fluidità di circolazione della clientela.

SETTORE CALZATURE

Non sono previsti contingentamenti nell'entrare nell'area di mercato, essendo sufficiente il contingentamento della permanenza al banco di vendita, inquadrando lo spazio dell'azienda ambulante come spazio che abbia una concentrazione massima di persone (1 o 2 alla volta) effettuando la segnatura a terra degli spazi, in modo tale da indicare la distanza di un metro per l'utenza e tra l'utenza. Al fine di raggiungere una maggiore ampiezza della corsia di transito del pubblico, la fila esterna verso corso Giulio Cesare arretrerà sino alle transenne. .

Nelle giornate di maggior affluenza è opportuno che sia predisposto un servizio di assistenza alla clientela che sensibilizzi circa il rispetto della distanza sociale di metri 1 dall'altro, nonché il rispetto di tutte le regole e disposizioni statali, regionali e comunali in materia di contenimento del virus Covid – 19.

Le operazioni di assegnazione giornaliera sono ammesse nei limiti della disponibilità di posteggi esistenti.

SETTORE CASALINGHI

Non sono previsti contingentamenti nell'entrare nell'area di mercato, essendo sufficiente il contingentamento della permanenza al banco di vendita, inquadrando lo spazio dell'azienda ambulante come spazio che abbia una concentrazione massima di persone (1 o 2 alla volta) effettuando la segnatura a terra degli spazi, in modo tale da indicare la distanza di un metro per l'utenza e tra l'utenza. Sotto la Tettoia al fine di raggiungere una ampiezza della corsia di transito del pubblico pari a 4 metri, la fila esterna verso corso Giulio Cesare arretrerà sino alle transenne. clienti.

Nelle giornate di maggior affluenza è opportuno che sia predisposto un servizio di assistenza alla clientela che sensibilizzi circa il rispetto della distanza sociale di metri 1 dall'altro, nonché il rispetto di tutte le regole e disposizioni statali, regionali e comunali in materia di contenimento del virus Covid – 19.

Le operazioni di assegnazione giornaliera sono ammesse nei limiti della disponibilità di posteggi esistenti.

PIAZZETTA MILANO

Non sono previsti contingentamenti nell'entrare nell'area di mercato, essendo sufficiente il contingentamento della permanenza al banco di vendita, inquadrando lo spazio dell'azienda ambulante come spazio che abbia una concentrazione massima di persone (1 o 2 alla volta) effettuando la segnatura a terra degli spazi, in modo tale da indicare la distanza di un metro per l'utenza e tra l'utenza.

Nelle giornate di maggior affluenza è opportuno che sia predisposto un servizio di assistenza alla clientela che sensibilizzi circa il rispetto della distanza sociale di metri 1 dall'altro, nonché il rispetto di tutte le regole e disposizioni statali, regionali e comunali in materia di contenimento del virus Covid – 19.

Le operazioni di assegnazione giornaliera sono ammesse nei limiti della disponibilità di posteggi esistenti.

4. MERCATI VENDITA DIRETTA

Considerato che i mercati destinati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli autorizzati ai sensi del D.Lgs 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i. si svolgono sotto la completa supervisione del soggetto organizzatore concessionario, il quale ha anche l'onere di predisporre il piano di sicurezza, i singoli soggetti organizzatori dovranno regolamentare la gestione del mercato di riferimento assicurando il rispetto delle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive approvate il 9 giugno 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, all'unanimità, su proposta degli uffici di prevenzione dei Dipartimenti di Sanità pubblica, ai sensi dell'art. 1 comma 14 del decreto-legge n. 33/2020, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale.

5. MERCATI PERIODICI TEMATICI

Considerato che i mercati periodici tematici si svolgono sotto la completa supervisione del soggetto attuatore concessionario, il quale ha anche l'onere di predisporre il piano di sicurezza, i singoli soggetti attuatori dovranno regolamentare la gestione del mercato di riferimento assicurando il rispetto delle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive approvate il 9 giugno 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, all'unanimità, su proposta degli uffici di prevenzione dei Dipartimenti di Sanità pubblica, ai sensi dell'art. 1 comma 14 del decreto-legge n. 33/2020, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale.

SI AVVERTE

che qualora venisse riscontrata una difforme gestione del mercato che determina assembramenti o il mancato rispetto della distanza interpersonale si procederà, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie di legge, ad applicare la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'attività da 5 a 30 giorni, ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33.

Per l'annullamento del presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla sua piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Torino, 11 giugno 2020

IL DIRIGENTE AREA COMMERCIO

Dott. Roberto Mangiardi
Firmato digitalmente

L'ASSESSORE AL COMMERCIO

Avv. Alberto Sacco
Firmato digitalmente